

nostre Università che mi confortano e lodano, e invero i fatti di cui si tratta hanno commosso profondamente la gioventù italiana. Ed è questa una ragione di più affinchè la questione venga trattata profondamente e in qualunque modo decisa.

Del resto io me ne rimetto alla Camera.

BROGLIO, *ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio*. Come l'onorevole Ricciardi sa, quest'interpellanza è all'ordine del giorno da un mese circa. Io ignoro davvero quali siano stati i contrasti che abbia trovati l'onorevole Ricciardi alla sua interpellanza, tranne la necessità stessa delle cose, come era la discussione della legge sul macinato.

Da parte mia sicuramente non ho fatto nessun contrasto, quantunque fino dall'origine avessi pregato l'onorevole Ricciardi di non insistere sulla sua interpellanza. Ora poi non ho nessuna difficoltà ad acconsentire alla proroga chiesta dall'onorevole Ricciardi soprattutto per la ragione che egli aggiunge: bensì farò osservare che essa impedisce anche che sia fissata ad un giorno preciso. Per conseguenza io aderirei a che sia prorogata l'interpellanza, e la Camera fisserà poi il giorno nel quale si dovrà essa mettere in discussione.

RICCIARDI. Allora io credo che debba rimanere ben inteso che la mia interpellanza rimanga all'ordine del giorno di lunedì.

Voci a destra. No! no!

SALARIS. Perchè no?

RICCIARDI. Io non recedo, se non a questo patto: se non si consente a questa mia domanda, allora io insisto sul mio diritto di fare l'interpellanza in questo stesso momento.

PRESIDENTE. Mi pare che non ci sarebbe difficoltà di portare quest'interpellanza a lunedì venturo, salvo naturalmente alla Camera di deliberare allora diversamente ove maggiori urgenze ve la consigliassero.

Se dunque non ci sono opposizioni, l'interpellanza del deputato Ricciardi sarà portata all'ordine del giorno di lunedì.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Panattoni a portarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PANATTONI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge intitolato: *Prefissione del termine per i richiami contro le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni*. (V. Stampato n° 139-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE E DISCUSSIONE SOPRA UNA PETIZIONE.

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la relazione sulla petizione numero 11,784 della Giunta municipale di Piacenza che ricorre alla Camera per ottenere una equa riduzione del canone imposto a quel municipio pel dazio di consumo governativo.

Invito il relatore di questa petizione a recarsi alla tribuna.

FOSSA, *relatore*. A nome della Commissione per l'esame delle petizioni, ho l'onore di riferire intorno alla petizione n° 11,784 stata dichiarata d'urgenza, e colla quale il municipio di Piacenza reclama contro la gravità del canone daziario a cui quella città trovasi assoggettata, e ne chiede la riduzione.

Publicata la legge del 3 luglio 1864 sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo, il comune di Piacenza si è assunto, in conformità dell'articolo 16 della medesima, di fare esso stesso per mezzo di agenti propri anche la riscossione dei dazi di conto dello Stato, assicurando a questo sui medesimi un minimo di provento, e partecipando a metà nell'eccedenza. Fu concluso il relativo contratto fra l'amministrazione delle finanze dello Stato ed il comune, e detto minimo venne fissato nella somma di lire 230 mila.

Sopravvenne il decreto legislativo dell'8 giugno 1866; l'imposta in pro dello Stato, istituita colla legge 3 luglio 1864 sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, venne estesa a cominciare dal primo gennaio 1867 ad altri generi che prima non vi erano soggetti, cioè alle farine, al riso, agli olii, al burro, sego, strutto bianco e allo zucchero; furono sostituite altre tariffe a quelle che andavano unite a detta legge; in breve, fu portato un considerevole aumento ai diritti daziari dello Stato.

Coll'articolo 8 di questo decreto si stabilì che:

« I comuni attualmente (cioè nel giugno 1866) convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio a datare dal primo gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che per comuni chiusi non sia inferiore ai 21 decimi, e per gli aperti ai 17 decimi del canone che ora corrispondono.

« I comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.

« Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anche mediante appalti provinciali.

« Pel comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria, e sull'aumento della sua popolazione.